Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 24 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del bilancio e della programmazione economica

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 24 FEBBRAIO 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1983, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(957)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **922.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'estetica moderna;
sociologia dell'organizzazione.

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'estetica moderna;
sociologia dell'organizzazione.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'estetica moderna;
sociologia dell'organizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **923.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze politiche per l'indirizzo storico politico, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto pubblico dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **924.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno **1935, n. 1071,** convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 139, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione del centro « E. Piaggio ».

Art. 140. — Il centro « E. Piaggio » ha lo scopo di svolgere studi e ricerche sull'automazione nell'industria e sulla applicazione dell'ingegneria alla soluzione dei problemi posti dallo sviluppo delle tecnologie biomediche.

Il centro ha altresì lo scopo di svolgere attività didattica nell'ambito degli studi e ricerche predetti.

Il centro « E. Piaggio » è suddiviso in due sezioni:

automazione;

bioingegneria.

Art. 141 — La sezione automazione intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, alla messa a punto ed al razionale ed economico impiego degli automatismi, nelle forme che saranno ritenute più opportune e che verranno concordate di volta in volta con gli enti, le imprese industriali ed i privati utilizzatori del personale suindicato.

La sezione bioingegneria intende preparare il personale destinato alla ricerca, alla progettazione, allo sviluppo ed al razionale impiego dei dispositivi ad uso biomedico.

Art. 142. — Il centro costituisce un organo di convergenza degli istituti interessati alle attività indicate negli articoli 1 e 2.

Fanno parte del centro i seguenti istituti dell'Università di Pisa: istituto di chimica generale (facoltà di ingegneria), istituto di elettronica e telecomunicazioni, istituto di elettrotecnica, istituto di matematiche applicate, istituto di tecnologia meccanica, istituto di scienza delle costruzioni, istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, istituto di clinica ortopedica. Del centro faranno parte altresì i dipartimenti universitari di Pisa che saranno indicati con apposito decreto del rettore.

I rapporti del centro con la societa Piaggio, che a suo tempo ha contribuito alla istituzione del centro interessandosi alle attività del centro medesimo, saranno regolati con apposita convenzione fra l'Università di Pisa e la società Piaggio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382.

Possono entrare a far parte del centro altri istituti dell'Università di Pisa, nonché, mediante apposite convenzioni proposte al rettore dal consiglio direttivo del centro, istituti o dipartimenti di altre Università, altri enti pubblici o privati, imprese industriali o privati interessati alle sue attività.

Art. 143. — Il centro ha sede presso la facoltà di ingegneria. Per quanto riguarda la sua gestione amministrativa-contabile, il centro è assimilato ad un istituto universitario e sottoposto alle relative norme vigenti, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, articoli 63 e seguenti.

Art. 144. — All'attività del centro presiede un consiglio direttivo composto dai direttori degli istituti universitari che fanno parte del centro, da un rappresentante di ciascuno degli enti, imprese o privati interessati alla sua attività.

Nel caso che al centro partecipi un ente pubblico di ricerca, esso sarà rappresentato nel consiglio dai direttori degli istituti interessati. I suddetti potranno delegare un loro rappresentante a partecipare, in loro vece, alle sedute del consiglio. Fa pure parte del consiglio direttivo il direttore del centro, designato a norma del successivo art. 145.

Art. 145. — Il consiglio direttivo elegge tra i professori ordinari dell'Università di Pisa facenti parte del consiglio direttivo il suo presidente; egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il consiglio direttivo si riunisce ogni quadrimestre e tutte le volte che sia convocato dal presidente; designa il direttore tra i professori ordinari dell'Università di Pisa facenti parte del consiglio direttivo del centro.

Art. 146. — Il consiglio direttivo provvede alla compilazione dei programmi di attività del centro, di cui agli articoli 1 e 2 e dà direttive sulla ripartizione dei fondi e su quanto altro possa occorrere per il funzionamento del centro stesso, che saranno attuate dal direttore seguendo le norme previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371. Inoltre propone al rettore l'eventuale ammissione al centro di altri dipartimenti o istituti universitari, e, mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati, di imprese industriali e privati in conformità con gli scopi istituzionali del centro.

Il direttore ha il compito di provvedere alla gestione ed amministrazione del centro secondo le norme vigenti per gli istituti universitari e seguendo i programmi stabiliti dal consiglio direttivo. Egli esercita funzioni analoghe a quelle di un direttore di istituto, assumendo le responsabilità conseguenti. Il direttore indica un docente che possa sostituirlo in caso di assenza o temporaneo

impedimento, visto quanto prescrive l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, numero 371.

Art. 147. — I fondi del centro sono costituiti dai contributi erogati da enti statali e, attraverso apposite convenzioni, da enti, imprese e privati interessati al suo sviluppo e alla sua attività, sia per la ricerca, sia per la utilizzazione dei risultati di esse. I fondi suddetti devono essere iscritti nel bilancio generale dell'Università ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Gli apparecchi e le attrezzature acquisite con i fondi del centro restano di proprietà dell'Università di Pisa ed inventariati presso il centro stesso.

Art. 148 (ex 140) - nell'elenco degli istituti scientifici è inserito il centro « Enrico Piaggio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 379

LEGGE 16 febbraio 1984, n. **13.**

Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il libretto scolastico, istituito dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito.

Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 21 febbraio 1984, n. **14.**

Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, numeri 2) e 3) del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis* - (*Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello*). — Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis* - (*Variazioni al numero dei giudici popolari*). — Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis* sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23 ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 28-*bis* - (*Formazione dei collegi delle sezioni*). — Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 39-*bis* - (*Disposizioni per il funzionamento delle sezioni*). — Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.

Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente ».

Art. 5.

I numeri 2) e 3) dell'articolo 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) se è annullata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina;

3) se è annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto più vicini ovvero alla più vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate; ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« Art. 36-*bis*. — Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura più vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820: « Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 28 del 28 gennaio 1984).

Nell'art. 4, lettera *B*), delle tabelle allegate al decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo *0,50* allo 0,10%; », leggasi: « da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo *0,05* allo 0,10%; ». Nell'art. 11 dello stesso decreto dove è scritto: « da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo *0,05* all'1%; », leggasi: « da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo *0,50* all'1%; ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1984.

Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali in materia sanitaria;

Visto l'art. 25, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, nel senso che i presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del citato art. 5;

Visto lo schema tipo elaborato dal Ministero della sanità, per i presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare, d'intesa con il Ministro della sanità, un atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed obiettivi

Il presente atto determina i requisiti minimi di strutture, dotazioni strumentale e qualificazione funzionale del personale dei presidi di diagnostica di laboratorio pubblici e privati, nonché le modalità di verifica di affidabilità e di qualità ai fini di assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni tecnico-igieniche e funzionali uniformi, nell'interesse degli utenti e dell'economicità dei servizi.

Agli effetti del presente atto si intendono presidi diagnostici di laboratorio quelle strutture denominate laboratori di analisi cliniche aperte al pubblico, di natura pubblica o privata, che eseguono, oltre a prelievi ed eventuali somministrazioni per prove funzionali, indagini su materiale proveniente dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.

Queste strutture operano per i fini di cui al primo comma secondo le modalità previste dal presente provvedimento.

Art. 2.
Identificazione delle strutture

I laboratori di analisi cliniche ai fini del presente provvedimento sono:

1) i servizi di laboratorio degli ospedali pubblici di cui agli articoli 16, 17, 21, 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché quelli degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) i servizi di laboratorio degli istituti universitari nonché quelli degli ospedali policlinici universitari, regolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 (o facenti capo alle discipline di cui ai raggruppamenti 236, 241, 242, 243, 246, 256, 259 e 260 del decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 10 ottobre 1983); sono fatte salve le regolamentazioni interne dei laboratori di ricerca e quelle di istituti rientranti nelle convenzioni U.S.L.-Università di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

3) i laboratori di analisi cliniche dei presidi territoriali delle U.S.L. ivi compresi i laboratori dei presidi multizonali di prevenzione che effettuano analisi cliniche;

4) i laboratori di analisi cliniche privati aperti al pubblico.

I requisiti di strutturazione e dotazione strumentale dei laboratori di analisi cliniche di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) devono essere adeguati alle indicazioni del presente atto in relazione alle particolari esigenze funzionali e alle finalità delle strutture.

Art. 3.
Classificazione funzionale

Ai fini del presente provvedimento i laboratori di analisi privati aperti al pubblico si distinguono in:

1) laboratori generali di base;

2) laboratori specializzati;

3) laboratori generali di base con settori specializzati.

I laboratori generali di base sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco che è allegato al presente provvedimento.

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegate metodiche che utilizzino radioisotopi.

I laboratori specializzati sono strutture destinate a esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:

chimica clinica e tossicologica;
ematologia;
microbiologia e sieroimmunologia;
citoistopatologia;
virologia;
genetica medica.

Le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologica oltre che nei presidi di medicina nucleare.

I laboratori generali di base, con settori specializzati sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui al comma precedente.

L'elenco degli esami diagnostici di alto livello tecnico professionale fa parte dell'allegato di cui al secondo comma del presente articolo.

Con decreto del Ministro della sanità si provvede a verifica periodica, almeno ogni due anni, degli elenchi di cui al precedente comma.

Con la stessa procedura sono effettuate aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati di cui al quarto comma in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Art. 4.
Caratteristiche generali organizzative

I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività dei laboratori di diagnostica debbono essere opportunamente rapportati al carico di lavoro con le modalità previste all'art. 8, ultimo comma, nonché soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendi, di infortunistica e di igiene del lavoro e di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti qualora vengano impiegate sostanze radioattive per la effettuazione di attività diagnostiche radioisotopiche.

Tutti i laboratori generali di base devono disporre almeno di:

a) un locale di attesa;

b) uno o più locali per le attività amministrative e l'archiviazione dei dati analitici;

c) distinti servizi igienici per il personale e per gli utenti;

d) uno o più locali di accettazione e di prelievo campioni;

e) spazi per esecuzioni analitiche opportunamente modulati con un locale separato per l'effettuazione di esami batteriologici e virologici;

f) un locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;

g) un inceneritore o altro idoneo sistema di raccolta, allontanamento o distruzione dei rifiuti tali da non determinare condizioni di anti-igienicità e danni alla salute.

I locali di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) devono comunque essere dotati di pareti a superficie lavabile e di pavimentazione idonea ad una efficace decontaminazione da inquinamenti biologici e/o radioattivi nonché di idonei sistemi per il ricambio di aria.

La superficie complessiva degli spazi indicati nella lettera *e*) non deve essere inferiore a mq 12 per ciascun operatore.

Per ogni settore specializzato aggregato ad un laboratorio generale di base deve essere altresì prevista la disponibilità di locali per il lavoro analitico aventi superficie non inferiore a mq 20.

Art. 5.
Dotazione strumentale minima per i laboratori generali di base

Il laboratorio generale di base deve possedere una dotazione strumentale tale da permettere l'esecuzione delle indagini elencate in allegato, fornendo agli opera-

tori sanitari la possibilità di giungere ad una conclusione diagnostica per la maggior parte delle condizioni morbose senza dover ricorrere a ricoveri ospedalieri. Detta strumentazione deve consistere al minimo di:

banchi di lavoro idonei al tipo e al carico di lavoro;
cappa chimica con aspiratore;
armadi per una idonea conservazione della vetreria e del reagentario;
due centrifughe di cui una per microematocriti;
deionizzatore a disponibilità di H_2O distillata;
almeno due frigoriferi di capacità sufficiente alla conservazione di reattivi termo-labili e di campioni, di cui uno fornito di congelatore a — 25°;
bilancia analitica fino a 1 mgr e bilancia tecnica;
termostato;
stufa a secco termoregolabile almeno fino a 250°;
autoclave;
due bagnomaria termoregolabili e termometro di controllo;
agitatore orizzontale;
due microscopi binoculari di cui almeno uno con obiettivo 100 e con accessori atti ad effettuare esami, con contrasto di fase;
fotometro con possibilità di misura nel vicino uv (340 mm) con cellette termostatate;
un fotometro a fiamma (o in alternativa, un potenziometro con elettrodi specifici per Na+oK+);
attrezzatura per elettroforesi completa di alimentatore e vasca di separazione nonché di densitometro;
agglutinoscopio;
apparecchio automatico o semiautomatico per la determinazione dei tests emocoagulativi (suggerito in relazione al carico di lavoro);
contaglobuli elettronico (suggerito in rapporto al carico di lavoro);
cronometro a timer;
pompa da vuoto ad acqua;
ph metro.

Art. 6.

Dotazione strumentale minima per i presidi specializzati e per i settori specializzati aggregati ai laboratori generali di base.

I presidi specializzati e i settori specializzati aggregati ai laboratori generali di base devono essere in possesso della strumentazione specifica dell'attività specialistica e consistente al minimo di:

A) *Chimica clinica e tossicologia*:

spettrofotometro registratore a banda stretta (per tutte le esigenze della spettrofotometria assoluta e per il controllo di purezza di alcuni standards primari);
spettrofluorimetro;
emogasanalizzatore;
cromatografo in fase gassosa o liquida;
centrifuga refrigerata.

Inoltre, qualora vengano effettuate analisi radioisotopiche in vitro:

locali con sistemi di protezione previsti dalla vigente legislazione sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;
spettrometro per conteggi di radiazioni gamma e/o beta;
sistema di raccolta e di smaltimento del materiale radioattivo in decadimento secondo quanto stabilito dalla normativa in materia;
materiale di consumo (pipette, provette, ecc.) a perdere idoneo per l'esecuzione di esami radioisotopici in vitro;
apparecchiature per il lavaggio e la decontaminazione.

B) *Ematologia*:

agitatore del sangue intero;
contatori automatici basati su un sistema elettronico per la determinazione dei sette parametri fondamentali di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine;
microscopio binoculare con possibilità di osservazione in campo oscuro, a contrasto di fase e a fluorescenza;
strumentazione e materiale idonei per esame citologico e citochimico del sangue periferico e del midollo;
strumentazione automatica o semiautomatica per lo studio della funzionalità e della sintesi dei fattori dei meccanismi intrinseco ed estrinseco, della fibronolisi, della funzionalità piastrinica e degli inibitori della coagulazione;
strumentazione e materiali idonei per ricerche di immunoematologia e per lo studio delle proteine sieriche;
strumentazione e materiali idonei per lo studio e caratterizzazione delle emoglobinopatie a livello delle alterazioni strutturali e funzionali;
strumentazione e materiali idonei per lo studio degli enzimi eritrocitari;
centrifuga refrigerata.

C) *Microbiologia e sieroimmunologia*:

un microscopio con possibilità di osservazioni in campo oscuro, a contrasto di fase e a fluorescenza;
una centrifuga a testata multipla;
un banco o più banchi di lavoro;
una cappa a flusso laminare verticale;
armadio termostatico.

D) *Citoistopatologia*:

un microtomo;
una stufa per inclusioni;
sistema adeguato per la preparazione dell'inclusione e per le colorazioni cito-fisiopatologiche fondamentali;
microscopio binoculare con possibilità di osservazione in campo oscuro, a contrasto di fase e a fluorescenza;
un microtomo congelatore;
una citocentrifuga;
istoteca adeguata.

E) *Virologia*:

un microscopio rovesciato;
un microscopio binoculare con possibilità di osservazione in campo oscuro, a contrasto di fase e a fluorescenza;
un locale per stabulario;
due incubatrici per uova embrionate;
due termostati per coltura a pressione controllata di CO_2;
un'attrezzatura per coltura di cellule;
un congelatore a — 20 °C;
un frigorifero a — 70 °C;
un dispositivo per filtrazione;
idonei dispositivi per l'esecuzione automatica o semiautomatica delle principali indagini sierologiche (suggerito);

cappa a flusso verticale;
cappa a flusso laminare.

F) *Genetica medica*:

termostato per colture cellulari;
centrifuga idonea per la preparazione del materiale cellulare;
microscopio a contrasto di fase a fluorescenza attrezzato per microfotografie;
attrezzatura idonea per le colorazioni citogenetiche;
attrezzatura idonea per l'identificazione di markers genetici.

I settori specializzati annessi ai laboratori generali di base possono utilizzare apparecchiature già in dotazione al laboratorio generale, ove ciò sia consentito dal carico di lavoro complessivo.

Art. 7.

Personale dei presidi pubblici e privati

I presidi di analisi di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente art. 2 del presente atto hanno la dotazione di personale previsto dalle rispettive leggi, regolamenti e convenzioni.

In ogni caso dovranno essere rispettati i criteri generali di suddivisione del lavoro secondo le rispettive competenze professionali, di attuazione di sistemi di valutazione di gruppo dell'efficienza dei servizi, di organizzazione di attività di aggiornamento professionale e di collegamento consultivo con gli operatori sanitari dei presidi di ricovero e cura, dei servizi di prevenzione delle diverse unità operative oltre che con il settore della medicina generale, pediatrica e specialistica.

In particolare, dovrà essere curata la trasmissione di tutte le informazioni richieste dai servizi delle U.S.L. per quanto si riferisce alle notificazioni di indagini relative a malattie infettive ed assicurato l'intervento nelle attività di sorveglianza epidemiologica, di controllo delle infezioni nosocomiali, oltre che di effettuazione coordinata di indagini attinenti alla prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro.

Art. 8.

Organico e qualificazione funzionale del personale

L'organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da:

1) un direttore medico o biologo. Entrambi devono essere iscritti all'albo dell'ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o, in alternativa, della laurea in scienze biologiche e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi, nelle quali è consentita, dalle norme vigenti, l'ammissione ai biologi. In alternativa alla specializzazione vale per entrambe le categorie un servizio di ruolo quinquennale presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge n. 833/1978, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del C.N.R.

Nel caso che il direttore sia un biologo deve essere compreso tra i collaboratori un laureato in medicina;

2) un collaboratore laureato in medicina, biologia o chimica;

3) un tecnico di laboratorio diplomato;

4) un ausiliario con mansioni esecutive;

5) un addetto alle attività amministrative.

L'organico minimo del personale dei laboratori specializzati è il seguente:

a) per i laboratori di analisi chimico-cliniche e tossicologiche il personale previsto è uguale a quello dei laboratori di base. Il direttore può essere anche un laureato in chimica iscritto all'albo professionale dei chimici.

Nel caso che il direttore sia un chimico o un biologo deve essere compreso tra i collaboratori un laureato in medicina e chirurgia;

b) per i laboratori specializzati in microbiologia e sieroimmunologia, ematologia e genetica medica, virologia, il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base;

c) per i laboratori specializzati in citoistopatologia il personale previsto è uguale a quello dei laboratori generali di base. Il direttore responsabile deve essere un laurato in medicina e chirurgia munito dei requisiti indicati al punto 1) del presente articolo.

L'organico dei settori specializzati dei laboratori generali di base deve prevedere almeno un laureato con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica.

Le disposizioni regionali, emanate sentito l'organo tecnico consultivo di cui al successivo art. 17, stabiliranno il rapporto tra carico di lavoro ed organici.

Art. 9.

Direttore responsabile

Fermo restando che un direttore non può ricoprire tale incarico per più di un laboratorio, il direttore responsabile di un laboratorio generale di base, o di base con settori specializzati, o specializzato, sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi ed i controlli di qualità, risponde dell'idoneità delle attrezzature e degli impianti, firma i risultati delle analisi e, se medico, i giudizi diagnostici, è responsabile della registrazione ed archiviazione degli esami. Il direttore è altresì responsabile: dell'applicazione del regolamento interno; dello stato igienico dei locali e della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati; delle segnalazioni e denunce obbligatorie previste dalla legge; dell'applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; dell'allestimento e dell'aggiornamento delle carte di controllo di qualità; della conservazione per almeno un anno dei risultati diagnostici; delle relazioni diagnostiche e dei risultati di controllo di qualità; della buona conservazione dei preparati citologici ed istologici e delle occlusioni in paraffina per almeno cinque anni, fatti salvi i disposti di specifiche disposizioni di legge.

In caso di assenza o di impedimento del direttore responsabile, le sue funzioni vengono assunte da un collaboratore laureato in medicina e chirurgia o in biologia. Ove trattasi di laboratorio di citoistopatologia il sostituto deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 10.

Titolare di laboratorio di analisi cliniche

Il titolare di laboratorio di analisi cliniche è tenuto a trasmettere alla regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco nominativo, con indicazione delle relative qualifiche, del personale in servizio, il numero degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente secondo una tipologia fornita dalla regione; a trasmettere alla regione, in caso di assenza o di impedimento del direttore per un periodo superiore a sessanta giorni, la dichiarazione di assunzione delle funzioni di direttore da parte di altro operatore con i requisiti previsti dal presente atto per il direttore responsabile; a trasmettere alla regione dati od informazioni richieste, particolarmente per ciò che concerne il controllo di qualità sugli esami eseguiti.

Art. 11.

Personale tecnico

Il tecnico di laboratorio deve essere in possesso dei titoli necessari per l'ammissione al concorso di tecnico di laboratorio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche.

Art. 12.

Punti di prelievo

Il prelievo, di norma, va effettuato presso la sede del laboratorio.

Fatti salvi gli ordinamenti regionali per quanto attiene ai punti di prelievo distaccati delle strutture pubbliche ed all'integrazione funzionale dei laboratori di analisi pubblici, i laboratori di analisi cliniche privati possono essere autorizzati, sentito l'organo tecnico-consultivo di cui al successivo art. 17, ad istituire altri punti di prelievo programmati sulla base di effettive necessità dell'utenza a condizione che:

tali punti di prelievo insistano nel territorio della U.S.L. dove ha sede il laboratorio, in via eccezionale, in quello di un'altra U.S.L. limitrofa;

l'organizzazione e gestione del punto di prelievo ricadano sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio di analisi;

vengano prescritte precise indicazioni in ordine alle modalità del prelievo;

vengano assicurate tutte le cautele relative alla fase di trasporto dei campioni e reperti biologici idonee a garantire l'affidabilità dei risultati e la protezione igienica.

E' anche consentito il prelievo domiciliare effettuato dal personale del laboratorio o dal medico curante quanto vi siano motivi documentati di urgenza clinica ed impossibilità di movimento da parte dell'utente, sempreché non esistano possibili interferenze negative sui risultati, a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione. Al riguardo l'organo tecnico-consultivo regionale di cui al successivo art. 17 formula le relative indicazioni tecniche.

Le indicazioni relative alle modalità tecniche di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici vanno osservate anche dai laboratori di analisi cliniche delle strutture pubbliche.

Il laboratorio privato non può accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi previsti nel comma terzo.

Art. 13.

Sistema di controllo di qualità

La verifica dell'attendibilità dei dati analitici, e quella dell'affidabilità e dell'efficienza dei metodi e della strumentazione impiegata si attuano con l'adozione di programmi di controllo di qualità da parte di tutti i laboratori di analisi cliniche identificati all'art. 2.

Tali programmi prevedono l'uso di sieri e campioni di riferimento e di controllo e valutazioni statistiche intra ed interlaboratori, onde permettere una standardizzazione dei metodi analitici e uno scambio costante di esperienze ed informazioni fra gli operatori dei presidi diagnostici di laboratorio. Il Ministero della sanità sulla base di indicazioni dell'Istituto superiore di sanità di intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà, entro due anni dall'emanazione del presente provvedimento, ad elaborare modelli di referto, a definire una uniforme denominazione e codificazione degli esami di laboratorio, ad indicare criteri per la definizione degli intervalli normali di riferimento degli stessi. Le regioni provvederanno annualmente ad inviare al Servizio informativo sanitario nazionale un elenco dei laboratori di analisi cliniche di cui all'art. 2, operanti sul proprio territorio, nonché informazioni sul numero e sul tipo di ciascun esame effettuato dai laboratori stessi.

Art. 14.

Controllo di qualità intralaboratorio

Il controllo di qualità intralaboratorio ha lo scopo di garantire nel tempo l'affidabilità del dato analitico.

A tal fine è fatto obbligo a tutti i laboratori di analisi cliniche, per le determinazioni quantitative di impiego corrente:

dell'uso giornaliero di standards per la calibrazione degli strumenti analitici;

dell'uso, con frequenza almeno settimanale, di materiale di controllo di titolo noto per il controllo dell'accuratezza delle analisi;

dell'allestimento e dell'aggiornamento giornaliero delle carte di controllo con calcolo periodico dei coefficienti di variazione.

Nel caso di determinazioni saltuarie, i controlli dovranno essere effettuati di volta in volta; nel caso di tests qualitativi si dovrà fare un uso regolare di materiale di controllo positivo o negativo.

Art. 15.

Valutazione esterna di qualità interlaboratorio

Il sistema di valutazione esterna di qualità interlaboratorio ha lo scopo di garantire l'affidabilità delle analisi ed il perfezionamento dei metodi delle stesse, di verificare l'efficienza dei presidi e di fornire utili informazioni per il progresso nella standardizzazione dei metodi.

Tale controllo si attua mediante la distribuzione periodica di materiali il cui titolo sia ignoto al laboratorio di analisi cliniche che partecipa al programma di controllo.

Le modalità esecutive di tali programmi e l'analisi dei risultati ottenuti sono predisposti dalle regioni con riferimento a protocolli standardizzati predisposti dal-

l'Istituto superiore di sanità d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche. L'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche nell'espletamento dei compiti di cui sopra potranno avvalersi di esperti designati dalle maggiori società scientifiche del settore. E' garantita in ogni caso la segretezza dei dati analitici e di ogni altra notizia riferentesi all'attività dei laboratori di analisi cliniche impegnati in tali programmi.

Art. 16.

Strutture organizzative ed operative dei sistemi di controllo di qualità regionali

La legislazione regionale stabilisce le modalità organizzative ed operative per la realizzazione dei programmi di sicurezza di qualità intra ed interlaboratori. Per la realizzazione di tali programmi possono concorrere anche industrie private. La regione provvede annualmente a comunicare al sistema informativo regionale, all'Istituto superiore di sanità ed al Consiglio nazionale delle ricerche i dati relativi alle indagini di controllo di qualità effettuati nei laboratori di analisi cliniche della regione stessa. L'Istituto superiore di sanità può predisporre, d'intesa con le regioni partecipanti, l'effettuazione di controlli campionati riferentesi a specifiche analisi di laboratorio.

A tal fine può avvalersi di altri organismi scientifici pubblici. I risultati di tali controlli, accompagnati da una relazione, sono inviati al Ministero della sanità ed alle regioni.

Con decreto del Ministro della sanità viene fissata la composizione di una commissione tecnico-consultiva per affiancare l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche nell'espletamento dei compiti di cui sopra. In ogni caso tale commissione deve comprendere esperti designati dalle società scientifiche del settore.

Art. 17.

Commissione tecnico-consultiva regionale

Le regioni individuano apposito organo tecnico-consultivo con il compito, fra l'altro, di:

1) esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione secondo la normativa regionale in materia, tenuto conto anche delle disposizioni relative alla distribuzione sul territorio dei presidi diagnostici pubblici e privati;

2) formulare proposte agli organi regionali in merito a parametri atti a stabilire la dotazione strumentale e gli organici dei presidi in relazione al carico di lavoro;

3) fornire indicazioni relative all'organizzazione delle strutture finalizzate alla realizzazione dei programmi di controlli di qualità e valutare i risultati conseguiti da tali programmi;

4) mantenere, tramite gli organi regionali, rapporti con la commissione tecnico-consultiva di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

Criteri generali per una distribuzione dei laboratori di analisi cliniche in modo da assicurarne la funzionalità, l'accessibilità e l'economicità di gestione e da evitare forme di concorrenza non corrette sono dettati con norme che, contestualmente, fissano tempi e modalità per la conferma delle autorizzazioni ai presidi precedentemente autorizzati ex art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie o in virtù di successive leggi regionali.

Tutti i laboratori di cui al punto 4) del precedente art. 2 devono adeguarsi alle norme previste nel presente provvedimento, per quanto riguarda il personale, entro il periodo di cinque anni. Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un laboratorio privato o di coloro che per eguale periodo hanno svolto l'attività di tecnico nelle medesime strutture. L'adeguamento delle strutture e delle strumentazioni dei laboratori di analisi cliniche deve aver luogo entro tre anni.

Il mancato adeguamento, entro tali termini, a tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento, costituiscono motivo di immediata sospensione dell'attività, alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla ratifica del provvedimento di sospensione.

Entro tre anni, inoltre, i laboratori di analisi cliniche adotteranno, sulla base di quanto previsto agli articoli 13, 14, 15 e 16, idonei programmi di controllo di qualità intra ed interlaboratorio nonchè una uniforme denominazione e codificazione degli esami di laboratorio e modalità standardizzate di referto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro della sanità
DEGAN

ALLEGATO

LABORATORI GENERALI DI BASE - ELENCO ESAMI

(tutti gli esami sottoelencati non devono essere eseguiti con metodiche radioisotopiche)

CHIMICA CLINICA

Acido urico (S) (U)
Alfa-1-glicoproteina acida (mucoproteine)
Bicarbonati
Bilirubina frazionata
Bilirubina totale
Calcio (S) (U)
Cloro (S) (U)
Colesterolo totale
Colesterolo H D L
Creatinina (S) (U)
Creatinina clearance
Curva glicemica
Elettroforesi proteine seriche
Elettroforesi lipoproteine
Ferro totale
Ferro capacità legante
Fosforo inorganico (S) (U)
Glucosio (S) (U)
Immunoglobuline
Litio
Magnesio
Potassio (S) (U)
Proteine totali (S) (U)
Sodio (S) (U)
Trigliceridi
Urea (S) (U)

Enzimi:

Aldolasi
Amilasi (S) (U)
Colinesterasi
Creatinfosfochinasi
Fosfatasi acida totale e prostatica
Fosfatasi alcalina
Gamma glutamiltransferasi
Lattico deidrogenasi
Lipasi
Transaminasi A S T e A L T

Farmaci:

Salicilati

Ormoni e metaboliti ormonali:

Triiodotironina (T3)
Tiroxina (T4)
Acido vanilmandelico (U)
17-chetosteroidi totali (U)
H C G (U)
17-idrossicorticosteroidi (U)

CHIMICA E MICROSCOPIA CLINICA

Esame di calcoli e concrezioni
Esame chimico-fisico delle feci
Ricerca del sangue occulto nelle feci
Esame del latte muliebre (completo)
Intradermoreazione Casoni
Intradermoreazione alla tubercolina
Prova immunologica di gravidanza
Urine:

esame chimico, fisico e microscopico completo con eventuale valutazione quantitativa di glucosio e proteine
conta di Addis
prova di concentrazione
prova di diluizione

EMATOLOGIA E IMMUNOEMATOLOGIA

Esame emocromocitometrico e morfologico
Formula leucocitaria
Conteggio reticolociti
Determinazione dell'ematocrito
Velocità di eritrosedimentazione
Resistenza osmotica eritrocitaria (test rapido)
Glucosio 6-fosfato deidrogenasi (test di screening)
Fibrinogeno
F.D.P.
Dosaggio antitrombina III
Tempo di emorragia
Tempo di protrombina (P T)
Tempo di tromboplastina parziale (P T T)
Conteggio piastrine
Screening dell'emostasi (tempo di emorragia, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, conteggio piastrine)
Determinazione del gruppo ematico e del fenotipo Rh (anti D) secondo norme ministeriali
Test di Coombs diretto e indiretto
Cromatina di Barr

SIEROIMMUNOLOGIA

Sierologia della lue:
VDRL

Sierologia delle malattie reumatiche:
proteina C reattiva
test per artrite reumatoide
titolo antistreptolisinico
titolo antistafilolisinico

Sierologia delle infezioni batteriche:
reazione di agglutinazione per tipo-paratifi (Widal, con 5 antigeni)
per brucellosi (1 antigene, Wright)

Sierologia della mononucleosi
Antigene Hbs Ag (Au)

MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA

Esame microscopico:
a fresco (trichomonas, giardie, amebe, miceti, protozoi malarici)
con arricchimento per parassiti (uova di elminti nelle feci)
con colorazioni orientative
con colorazioni speciali:
1) per micobatteri
2) per protozoi
3) per difterici
4) per miceti

Urinocoltura quantitativa senza identificazione della specie

LABORATORI SPECIALIZZATI - ELENCO ESAMI

LABORATORIO SPECIALIZZATO PER LA CHIMICA CLINICA E TOSSICOLOGIA - ELENCO ESAMI (gli esami utilizzanti radioisotopi riguardano anche i laboratori di medicina nucleare).

Acido acetacetico ed acetone
Acido delta-amminolevulinico (ALA)
Acido fenilpiruvico
Acidi grassi liberi (FFA)
Acido 5-idrossiindolacetico (5 HIAA)
Acido ippurico
Acido lattico
Acido piruvico
Adrenalina e noradrenalina urine e plasma
ALA-deidrasi eritrocitaria
Alcool etilico
Alfa-fetoproteina
Ammoniaca
Antigene carcino-embrionale (CEA)
Barbiturici
Bromosulftaleina (test alla -) (BSF)
Catecolammine urinarie
17-chetosteroidi frazionati
Glinesteraisi (N° di dibucaina)
Coproporfirine
Creatina
Crioglobuline
Estriolo
Estrogeni totali
Emoglobina glicosilata
Galattosio
Idrossibutirrato deidrogenasi (HBDH)
Idrossiprolina (U) (S)
Immunoelettroforesi
Isoenzimi: LDH, CK, AST, ALP, ecc.
Lattosio
Osmolarità
pH, PCO_2, PO_2 (emogasometria)
Piombo (S) (U)
Piruvatochinasi (PK)
Pregnandiolo (U)
Pregnantriolo (U)
Rame
Posso Congo (test al -)
Steroidi urinari, dosaggio frazionato GLC (AS)
Test del sudore
Uroporfirina
Xilosio
Proteine specifiche del siero:
alfa 1-antitripsina
alfa 2-macroglobulina
aptoglobina
ceruloplasmina
frazioni C3 e C4 fissanti il complemento
transferrina

Esami eseguiti con metodiche radioisotopiche

Trijodotironina
Tiroxina
TBG
TSH
Cortisolo
GH (somatotropo)
Insulina
FSH
LH

HCG
Beta - HCG
HPL (lattogeno placentare)
Prolattina
Estrogeni totali (in gravidanza)
Estradiolo
Estriolo
Progesterone
Testosterone
Alfa 1-fetoproteina
Ig E totali
Digossina
Teofillina
Anticorpi dell'HBS Ag. anti C e anti E
Aldosterone
Paratormone
Ferritina

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI EMATOLOGIA - ELENCO ESAMI

Curva di distribuzione volumetrica delle piastrine e degli altri elementi figurati del sangue
Lettura aspirato midollare
Colorazioni citochimiche e citoenzimatiche delle cellule del sangue midollare e periferico
Dosaggio Ferritina, vitamina B12 e acido folico
Test dell'autoemolisi
Dosaggio enzimi eritrocitari: G6PD, PK, GSSG-R
Dosaggio metaboliti eritrocitari: GSH
Ricerca delle emoglobine anomale (elettroforesi e quantizzazione per eluizione) e studio dell'affinità per l'ossigeno
Dosaggio dell'emoglobina alcali resistente
Determinazione fenomeno falcemia
Ricerca delle emazie fetali (Kleihauer e immunofluorescenza)
Determinazione della metaemoglobina, solfoemoglobina e carbossiemoglobina
Cariotipo delle cellule midollari e del sangue periferico
Determinazione delle popolazioni linfocitarie
Tempo di trombina
Dosaggio dei fattori della coagulazione
Studio della fibrinolisi e dosaggio dei diversi prodotti di degradazione del fibrinogeno
Tests di funzionalità piastrinica (aggregazione, adesività, ecc.)
Dosaggio degli inibitori della coagulazione e della fibrinolisi
Ricerca di auto ed isoanticorpi eritrocitari per la diagnosi delle anemie emolitiche
Ricerca di anticorpi, antipiastrine e antileucociti
Gruppi e sottogruppi sanguigni

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI MICROBIOLOGIA E SIEROIMMUNOLOGIA
ELENCO ESAMI

Esame colturale di materiali clinici (sangue, urine, feci, liquor, secreto uretrale, essudato rino-faringeo, ecc.) con isolamento e identificazione del microrganismo isolato
Antibiogramma sui ceppi isolati
Sierologia della lue (RW, TPHA, FTA - ABS)
Sierologia delle infezioni batteriche
Indagini sierologiche per:
a) Toxoplasma gondii (FC, agglutinazione diretta, immunofluorescenza indiretta, ELISA)
b) Rosolia (inibizione dell'emoagglutinazione, immunofluorescenza indiretta, ELISA)
c) Citomegalovirus (FC, ELISA, immunofluorescenza)
d) Herpes Simplex e altri virus della famiglia herpes virile

Sierologia per echinococcosi (Ghedini - Weimberg, emoagglutinazione passiva)
Ricerca della larva migrans
Esame microscopico a fresco o con colorazione per p. malarica, della loishmania e altri protozoi

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI VIROLOGIA - ELENCO ESAMI

Isolamento e identificazione dell'agente virale in materiali clinici (essudato rino-faringeo gargarizzato, escreato, feci, urine, sangue, liquor, raschiato lesioni cutanee, ecc.) mediante inoculazione in colture di cellule e/o uova embrionate, animali recettivi, e in materiali di varia provenienza per indagini epidemiologiche
Indagini sierologiche (fissazione del complemento, inibizione dell'emoagglutinazione, immunofluorescenza indiretta, ELISA)

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI GENETICA MEDICA - ELENCO ESAMI

Cariotipo linfociti periferici
Cariotipo midollo osseo
Colture di cellule amniotiche per diagnosi prenatale
Tecniche bandeggio cromosomico
Cromatina sessuale
Gruppi sanguigni
Determinazione antigeni della istocompatibilità (HLA)
Blastizzazione da mitogeni
Colture miste linfocitarie unidirezionali
Determinazione enzimi in colture cellulari

LABORATORIO SPECIALIZZATO DI CITOISTOPATOLOGIA - ELENCO ESAMI

Esame microscopico su liquidi (sangue, urine, liquido cefalorachidiano, sperma, ecc.) ed annessi cutanei provenienti dagli organismi viventi
Determinazione cromatina sessuale
Cariotipo
Esame istologico per inclusione di materiale proveniente dagli organismi viventi
Esami istologici al congelatore
Citologia oncologica
Citologia ormonale

(941)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1984.

Finanziamento per il primo trimestre 1984 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà appro-

vato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto che il CIPE nella seduta del 29 novembre 1983, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa che il Ministero della sanità acquisisca tutti i dati informativi necessari per l'adozione dei nuovi parametri previsti dalla legge finanziaria 1984, ha deliberato, tra l'altro, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di lire 850.000.000.000, l'assegnazione dell'importo complessivo annuo di L. 33.150.000.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 34.000.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984;

Visto che del predetto importo annuo di lire 33.150.000.000.000 è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la somma complessiva di L. 32.260.000.000.000, quale quota a destinazione indistinta — comprensiva della quota per le profilassi vaccinali veterinarie e per l'indennità di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano —, di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata, di L. 55.000.000.000 per il servizio di medicina legale di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1983, n. 331, di L. 106.900.000.000 per le prestazioni termali, di L. 193.600.000.000 per il servizio di guardia medica e di L. 80.000.000.000 per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ravvisata la necessità di disporre — a titolo d'acconto —, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa della quota del primo trimestre 1984, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue, pari a lire 8.065.000.000.000 per le spese a destinazione indistinta, e L. 13.750.000.000 per il servizio di medicina legale, a L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali ed a lire 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica;

Visto, altresì, che con la stessa delibera del 29 novembre 1983, il CIPE subordina l'erogazione dell'importo complessivo di L. 454.500.000.000 — per le spese a destinazione vincolata — alla presentazione di specifici programmi di utilizzo ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministero della sanità del 6 agosto 1981 e di L. 80.000.000.000 — per il finanziamento 1984 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico — all'acquisizione dello specifico parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale;

Ravvisata, per quanto suesposto, di soprassedere all'assegnazione trimestrale delle predette quote annue di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata e di L. 80.000.000.000 per il finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1983 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con nota n. 2411 del 27 novembre 1983, numero 7769 del 14 novembre 1983, n. 25542 del 23 dicembre 1983, n. 39586 del 9 dicembre 1983, n. 753 del 13 gennaio 1984, n. 93222 del 30 novembre 1983, n. 17744 del 16 dicembre 1983, n. 33805 del 20 dicembre 1983, numero 15199 del 9 dicembre 1983, n. 2228 del 17 gennaio 1984, n. 16578 del 29 novembre 1983, n. 9456 del 1° dicembre 1983, n. 33206 del 28 novembre 1983, n. 103 del 13 gennaio 1984, n. 20818 del 20 dicembre 1983, numero 25278 del 14 gennaio 1984, n. 26986 del 30 dicembre 1983, n. 5127 del 9 novembre 1983 e n. 12364 del 28 novembre 1983;

Preso atto che non risultano pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1983 delle regioni Marche e Campania;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 1983, n. 103181, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il primo trimestre 1983 l'importo complessivo di L. 6.870.250.000.000, comprensivo anche del finanziamento trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrale del presente decreto — i predetti importi sia del primo trimestre 1983 che del corrente primo trimestre 1984 al fine di rendere omogenei e comparabili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1983 e nel 1984;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86 »;

Ritenuto necessario provvedere per il primo trimestre 1984 all'assegnazione della somma complessiva di L. 8.153.875.000.000, evidenziato nella colonna 6 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 8.006.803.250.000, come risulta determinata nella colonna 7 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni trimestrali del primo trimestre 1984, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del terzo trimestre 1983 e per le restanti regioni sulla base delle corrispondenti assegnazioni del primo trimestre 1983, come appaiono riportati nelle colonne 1 e 6 del citato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1984, l'importo complessivo di L. 8.065.000.000.000 per le spese a destinazione indistinta, di L. 13.750.000.000 per il servizio di medicina legale, di L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali e di L. 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne 2, 3, 4 e 5 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984, per l'importo complessivo di lire 8.153.875.000.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 8.006.803.250.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna 7 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1984
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 345

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA PRIMO TRIMESTRE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1984
(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	CIPE 30-12-1982 decreto ministeriale 17-1-1983, n. 103181 assegnazione I trimestre 1983	Quota a destinazione indistinta	Medicina legale	Termali	Guardia medica	Totale	Totale erogazioni
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Piemonte	501.889.000	606.478.000	453.000	810.000	3.998.750	611.739.750	611.739.750
Valle d'Aosta	11.776.000	13.790.500	27.750	7.750	408.500	14.234.500	14.234.500
Lombardia	1.024.758.000	1.213.963.250	2.409.250	2.036.250	4.410.750	1.222.819.500	1.222.819.500
Provincia autonoma Bolzano	52.869.000	59.275.250	8.500	24.500	838.750	60.147.000	60.147.000
Provincia autonoma Trento	63.378.000	69.420.250	8.500	241.250	835.250	70.505.250	70.505.250
Veneto	554.208.000	642.910.250	1.279.750	2.344.000	3.060.750	649.594.750	649.594.750
Friuli-Venezia Giulia	172.490.000	204.868.250	706.000	474.000	1.408.750	207.457.000	207.457.000
Liguria	248.576.000	298.163.250	476.500	—	919.500	299.559.250	299.559.250
Emilia-Romagna	521.640.000	601.060.000	1.531.500	8.662.750	3.528.000	614.782.250	614.782.250
Toscana	465.897.000	538.102.000	960.000	3.628.250	4.083.250	546.773.500	546.773.500
Umbria	101.063.000	116.788.000	136.250	189.000	1.390.500	118.503.750	118.503.750
Marche	182.540.000	213.673.500	144.500	807.000	1.633.250	216.258.250	(*) 182.540.000
Lazio	683.118.000	803.215.000	1.010.250	1.738.750	2.920.750	808.884.750	808.884.750
Abruzzo	146.396.000	170.082.500	265.000	384.750	1.508.250	172.240.500	172.240.500
Molise	32.467.000	39.468.250	40.250	—	592.250	40.100.750	40.100.750
Campania	654.585.000	760.468.000	1.906.250	2.974.250	2.590.000	767.938.500	(*) 654.585.000
Puglia	455.444.000	525.844.250	651.250	918.250	3.351.250	530.765.000	530.765.000
Basilicata	63.272.000	71.595.750	126.000	45.500	1.188.000	72.955.250	72.955.250
Calabria	227.034.000	272.941.750	495.500	701.750	2.409.500	276.548.500	276.548.500
Sicilia	528.191.000	633.570.000	1.019.500	612.750	4.285.500	639.487.750	639.487.750
Sardegna	178.659.000	209.322.000	94.500	124.250	3.038.500	212.579.250	212.579.250
Totale	6.870.250.000	8.065.000.000	13.750.000	26.725.000	48.400.000	8.153.875.000	8.006.803.250

(*) Le somme rimaste da erogare a favore delle regioni Marche e Campania, rispettivamente, di L. 33.718.250.000 e di L. 113.353.500.000 restano subordinate alla presentazione del rispettivo rendiconto del terzo trimestre 1983.

(912)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 dicembre 1983.

Impegno della somma di lire 33,950 miliardi a favore delle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Puglia ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le esigenze di investimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al primo e secondo comma dell'articolo 6;

Vista la delibera CIPE 19 ottobre 1983, con la quale, tra l'altro, viene ripartita, tra le regioni interessate, la somma complessiva di lire 40,950 miliardi, da destinare alle esigenze di investimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Considerato che, della sopracitata somma complessiva di lire 40,950 miliardi, l'importo di lire 7 miliardi viene momentaneamente accantonato, in quanto la relativa assegnazione alla regione Marche, per l'Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani (INRCA) è subordinato alla valutazione, da parte del CIPE, del piano, di cui al punto 3) della suindicata delibera CIPE 19 ottobre 1983;

Atteso che, della rimanente somma complessiva da impegnare, pari a lire 33,950 miliardi, l'erogazione dell'importo di lire 3 miliardi alla regione Emilia-Romagna, per gli istituti ortopedici Rizzoli, avrà luogo sulla base dell'esito positivo dell'esame, che il Ministro della sanità effettuerà, in conformità delle condizioni poste al punto 2) della soprarichiamata delibera CIPE 19 ottobre 1983;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 33,950 miliardi viene impegnata a favore delle regioni interessate, per le esigenze di investimento dei rispettivi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come segue:

Regioni	Per	Importi (in milioni)
Lombardia	Istituti tumori Milano	4.000
	S. Matteo	4.000
	Maggiore	5.000
	Besta	3.000
Friuli-Venezia Giulia	Burlo G.	600
Liguria	Istituti tumori Genova	5.000
	Gaslini	3.250
Emilia-Romagna	Rizzoli	3.000
Lazio	IFO	4.000
Campania	Pascale	700
Puglia	Dell'Erba	1.400
	Totale	33.950

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 60

(869)

DECRETO 29 dicembre 1983.

Impegno della somma di L. 2.683.511.585 alla regione Campania ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1983 ed il bilancio pluriennale 1983-85;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 2.181.778.500, quale anticipo del 5 % per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 10197 del 9 dicembre 1983, resa dall'assessore competente, della regione Campania, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 33.41.765.000, anticipata per la realizzazione delle opere previste nel secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Considerato che la sopra citata richiesta trova copertura parziale ed esaurisce i fondi ancora disponibili a favore della regione Campania, per il 1980, nel limite di L. 2.683.511.585;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Campania è impegnata la somma di L. 2.683.511.585, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 52

(685)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 novembre 1983, n. **925.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione del territorio della parrocchia dei « SS. Gervaso e Protaso », in Saltrio, dalla diocesi di Como e dell'annessione dello stesso all'archidiocesi di Milano.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 12 luglio 1982, n. 554/82, relativo alla separazione del territorio della parrocchia dei « SS. Gervaso e Protaso », in Saltrio (Varese), dalla diocesi di Como e all'annessione dello stesso all'archidiocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 27

DECRETO 14 novembre 1983, n. **926.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero San Benedetto delle benedettine del SS.mo Sacramento », in Noto, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero San Benedetto delle benedettine del SS.mo Sacramento », in Noto (Siracusa). Il Monastero anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal « Monastero delle religiose benedettine del SS. Sacramento », in Modica (Ragusa), con atto pubblico 1° giugno 1981, n. 97 di repertorio, a rogito dott. Matteo Calabrese, notaio in Modica, consistente in un complesso immobiliare, adibito a sede dell'ente, costituito da tre corpi di fabbrica e annesso terreno, sito in Noto, via dei Mille numeri 106 e 108, descritto nella perizia giurata 14 gennaio 1980 del geom. Antonio Zaccone e valutato in L. 300.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 29

DECRETO 14 novembre 1983, n. **927.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « SS.mo Redentore », in Buttapietra.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del « SS.mo Redentore », in frazione Marchesino del comune di Buttapietra (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 28

DECRETO 21 novembre 1983, n. **928.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale di culto e di religione « Pia unione dei fratelli e sorelle di tutti », in Quarto, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale di culto e di religione « Pia unione dei fratelli e sorelle di tutti », in Quarto (Napoli), contrada Brindisi. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Giuseppe Russo con atto pubblico 2 settembre 1980, n. 137128 di repertorio, a rogito dott. Guido Orefice, notaio in Napoli, consistente in un fabbricato a due piani fuori terra e seminterrato insistente su un terreno della superficie di mq 5000, situato in contrada Brindisi del comune di Quarto, descritto nella perizia giurata dell'ing. Mario Ferrara e valutato in L. 621.600.000 dall'ufficio tecnico erariale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 30

DECRETO 21 novembre 1983, n. **929.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Congregazione sacerdotale dei figli del Cuore di Gesù », in Trento.

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione di Gesù Sacerdote » assunta dalla « Congregazione sacerdotale dei figli del Cuore di Gesù », in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 31

DECRETO 21 novembre 1983, n. **930.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Santa Maria Goretti », in Moncalieri.

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Santa Maria Goretti », nelle frazioni Tagliaferro - Tetti Piatti del comune di Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 32

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Decisione n. 234/84/CECA della commissione, del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Pubblicata nel n. L 29 *del* 1° *febbraio* 1984.

(26/C)

Regolamento (CEE) n. 235/84 della commissione, del 30 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 236/84 della commissione, del 30 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 237/84 della commissione, del 30 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 238/84 della commissione, del 30 gennaio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 239/84 della commissione, del 30 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 230/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1761/83 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 23 del 28 gennaio 1984.

Pubblicati nel n. L 28 *del* 31 *gennaio* 1984.

(27/C)

Regolamento (CEE) n. 240/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 241/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 242/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 243/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 244/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 245/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 246/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 247/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 248/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 249/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 250/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 251/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 252/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 253/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 254/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 255/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 256/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 257/84, della commissione, del 31 gennaio 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 258/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 259/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 2942/80 relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 260/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 261/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 262/84 della commissione, del 31 gennaio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 30 *del* 1° *febbraio* 1984.

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 263/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 264/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 265/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 266/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 267/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa le restituzioni all'importazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 268/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3676/83, che concede, per la campagna 1983-84, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 269/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che rettifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3439/83 che stabilisce le condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Australia.

Regolamento (CEE) n. 270/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari per il settore dei cereali e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 271/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 272/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 31 *del* 2 *febbraio* 1984.

(29/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di architettura:

geologia applicata ed idrologia.

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

Facoltà di scienze politiche:

sociologia II (corso avanzato);
scienza della politica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmitologia);
patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollami, conigli);
patologia tropicale;
anatomia topografica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

statistica matematica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

protezione ed affidabilità dei servizi elettrici.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istologia ed embriologia;
fisica teorica;
biologia generale;
chimica biologica;
calcolo delle probabilità.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

geografia urbana e regionale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Breno, Resana, Asolo e Frosinone

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1706, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo canale S. Maurizio, con porzione di fabbricato sopra insistente, in comune di Breno (Brescia), di complessivi mq 210, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, con i mappali identificati con velatura in colore della planimetria rilasciata il 21 dicembre 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1984, n. 2441 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Resana segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappale 332 di mq 180 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 agosto 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1984, n. 2442, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Resana segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 358 e 359 di mq 285 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 agosto 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1984, n. 2507, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Asolo segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappali 484, 485 e 486 di complessivi mq 274 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 agosto 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1984, n. 2508, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Frosinone segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappali 1/5 e 1/6 di mq 300 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 gennaio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone che fa parte integrante del citato decreto.

(917)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangon, in Vigidarzere (Padova), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le gevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pozzuoli (Napoli) per la costruzione del nuovo ospedale Santa Maria delle Grazie, in località La Schiana, Pozzuoli, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione del sistema viario di raccordo del porto di Napoli alle autostrade ed alle aree industriali, progetto 5139, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Silver Sud, in Ferentino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Angela, in Piobbico (Pesaro), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marmifera del matese, in Napoli e stabilimento in Teano (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982, al 27 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marmifera del matese, in Napoli e stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marmifera del matese, in Napoli e stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.A.M., sede legale in Pianoro, località Rostignano, stabilimenti in Rostignano di Pianoro e Bologna, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex, in Prato (Firenze), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società delle acque e delle terme di Boario, in Roma e stabilimento in Darfo Boario (Brescia), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Retificio camogliese, F.lli Riccobaldi s.d.f., in Camogli (Genova), e prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotostar, in Ceprano (Frosinone), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, con sede in Latina, ora S.p.a. Fulgorcavi-Italia, con sede in Latina e stabilimento di Catania, è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.A.M., sede legale in Pianoro, località Rostignano, stabilimenti in Rostignano di Pianoro e Bologna, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio sito in Napoli, alla via Bologna, 14, è prolungata per altri sei mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Res. - Meridionale resine di Avellino, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Nardi aeronautiche, con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Rizzolio, con sede in Ponti (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 17 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Elsa, sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu Assemini, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno Lucana, con sede in Tita Scalo (Potenza), è prolungata al 6 giugno 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio e canapificio nazionale, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS/121-B, disinquinamento del golfo di Napoli, è prolungata al 25 marzo 1984. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta), è prolungata al 29 gennaio 1984. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.P.I. - Impresa pulizie industriali, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Milano e stabilimenti in Lissone (Milano) e Caravaggio (Bergamo), è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria Lodi S.p.a. in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Codelfa prefabbricati S.p.a., con sede in Tortona (Alessandria), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tex maglia, con sede in Ronco Biellese (Vercelli), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Octir industriale, con sede e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zuccherifici meridionali di Policaro (Matera), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.M.L. Sarda di Cagliari, zona industriale località Macchiareddu 5ª Strada, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)*, e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Usai Gesuino, in Sostu (Cagliari), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sardocalce, con sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giulio Morando S.a.s., con sede in Torino e stabilimento in Benigno Canavese (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Istel di Latina, è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pilla, con sede e stabilimento in Castelmaggiore, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(754-876)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Perugia per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984, il dott. Fabio Baldoncini, ispettore generale ad esaurimento del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato, carriera direttiva, in servizio presso l'ufficio amministrazione della gestione ex A.S.F.D. di Perugia, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Perugia in sostituzione del sig. Ingi Maurizio.

(779)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica ai decreti ministeriali 14 febbraio 1984, riguardanti la proroga della gestione commissariale delle S.p.a. La Fiduciaria vita, Salda di assicurazioni, La Fiduciaria e Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni. (Decreti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 50 del 20 febbraio 1984).

Nei titoli dei decreti citati in epigrafe in luogo di: «...gestione *commerciale*...» e «...gestione *straordinaria*...», leggasi: «...gestione *commissariale*...».

(1010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Venezia	Trieste
Dollaro USA .	1663,500	1663,500	1663,90	1663,500	1663,50	1663,50	1663,500	1663,500	1663,50	1663,500
Marco germanico . .	618,990	618,990	618,90	618,990	618,20	618,94	618,900	618,990	618,98	618,990
Franco francese	200,660	200,660	201 —	200,660	200,55	200,63	200,800	200,660	200,65	200,600
Fiorino olandese . .	548,510	548,510	548,25	548,510	548,10	548,53	548,550	548,510	548,50	548,510
Franco belga	30,205	30,205	30,1950	30,205	30,19	30,20	30,209	30,205	30,20	30,205
Lira sterlina .	2404,100	2404,100	2408 —	2404,100	2397,50	2404,50	2404,900	2404,100	2404,10	2404,100
Lira irlandese	1904,500	1904,500	1905 —	1904,500	1905,75	1904,62	1904,750	1904,500	—	1904,500
Corona danese . .	169,620	169,620	169,80	169,620	169,45	169,62	169,630	169,620	169,62	169,620
E.C.U.	1388,060	1388,060	1388,06	1388,060	1388,06	1388,06	1388,060	1388,060	1388,06	1388,060
Dollaro canadese .	1331,900	1331,900	1333 —	1331,900	1330,40	1331,95	1332 —	1331,900	1331,90	1331,900
Yen giapponese .	7,131	7,131	7,1250	7,131	7,11	7,13	7,135	7,131	7,13	7,131
Franco svizzero . .	754,730	754,730	755 —	754,730	755,85	754,99	755,250	754,730	754,53	754,730
Scellino austriaco .	87,764	87,764	87,75	87,764	87,68	87,74	87,730	87,764	87,76	87,764
Corona norvegese .	216,730	216,730	217 —	216,730	216,50	216,84	216,960	216,730	216,73	216,730
Corona svedese .	208,430	208,430	208,30	208,430	208,35	208,46	208,500	208,430	208,43	208,430
FIM . .	288,490	288,490	288,40	288,490	288,05	283,54	288,600	288,490	—	288,490
Escudo portoghese .	12,460	12,460	12,45	12,460	12,48	12,47	12,480	12,460	12,46	12,460
Peseta spagnola . . .	10,825	10,825	10,83	10,825	10,82	10,82	10,830	10,825	10,82	10,825

Media dei titoli del 20 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	40 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	93,600
» 6% » » 1970-85 .	92,600
» 6% » » 1971-86 .	86,900
» 6% » » 1972-87 .	82,850
» 9% » » 1975-90 .	82,300
» 9% » » 1976-91 .	80,750
» 10% » » 1977-92 .	85 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	83,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,700
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,250
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,450
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	99,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,225
» » » » 1-10-1982/84 .	100,025
» » » » 1-11-1982/84 .	100,075
» » » » 1-12-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,575
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,375
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,425
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,475
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,575
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,200
» » » » 1-10-1982/86 .	100,300
» » » » 1-11-1982/86 .	100,175
» » » » 1-12-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,825
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,325
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,375
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,025
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,150
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984 .	99,600
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,075
» » » 12% 1-10-1984 .	97,850
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,650
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,200
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,575
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	92,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,675
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1663,500	Lira irlandese . . .	1904,625	Scellino austriaco . . .	87,747
Marco germanico	618,945	Corona danese	169,625	Corona norvegese . .	216,845
Franco francese .	200,730	E.C.U. . .	1388,060	Corona svedese . .	208,465
Fiorino olandese . .	548,530	Dollaro canadese . . .	1331,950	FIM	288,545
Franco belga	30,207	Yen giapponese . .	7,133	Escudo portoghese . .	12,470
Lira sterlina	2404,500	Franco svizzero .	754,990	Peseta spagnola	10,827

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1983, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982		68.578.457.242		
Gestione di bilancio	Entrate finali	177.705.230.069.355		— 73.185.208.047.867
	Spese finali		250.890.438.117.222	
	Rimborso di prestiti		18.942.815.524.197	
	Accensione di prestiti	87.993.719.896.072		
	TOTALE	265.698.949.965.427	269.833.253.641.419	— 4.134.303.675.992
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.463.799.112.575.287	1.421.510.992.022.836	+ 42.288.120.552.451
	Crediti di tesoreria	546.708.524.355.820	584.859.457.404.830	— 38.150.933.049.010
	TOTALE	2.010.507.636.931.107	2.006.370.449.427.666	+ 4.137.187.503.441
TOTALE COMPLESSIVO		2.276.275.165.353.776	2.276.203.703.069.085	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1983			71.462.284.691	+ 2.883.827.449
TOTALE A PAREGGIO		2.276.275.165.353.776	2.276.275.165.353.776	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 31 dicembre 1983	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	68.578.457.242	71.462.284.691	+ 2.883.827.449
Crediti di tesoreria	104.678.197.604.921	142.829.130.653.931	+ 38.150.933.049.010
TOTALE	104.746.776.062.163	142.900.592.938.622	+ 38.153.816.876.459
Debiti di tesoreria	281.446.321.106.036	323.734.441.658.487	— 42.288.120.552.451
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.699.545.043.873	— 180.833.848.719.865	— 4.134.303.675.992

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1983: 960.332 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	140.851.564.527.634 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	36.346.649.143.194 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	177.198.213.670.828 *	TITOLO I — Spese correnti . .	198.476.826.241.983	Risparmio pubblico	— 21.278.612.571.155 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	507.016.398.527	TITOLO II — Spese in conto capitale	52.413.611.875.239		
ENTRATE FINALI . . .	177.705.230.069.355	SPESE FINALI . . .	250.890.438.117.222	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 73.185.208.047.867
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	18.942.815.524.197		
ENTRATE FINALI . . .	177.705.230.069.355	SPESE COMPLESSIVE . . .	269.833.253.641.419	Ricorso al mercato	— 92.128.023.572.064
TITOLO IV — Accensione di prestiti	87.993.719.896.072				
ENTRATE COMPLESSIVE . .	265.698.949.965.427	SPESE COMPLESSIVE . . .	269.833.253.641.419	Saldo di esecuzione del bilancio	— 4.134.303.675.992

* Dati provvisori

(956)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Dittaino dell'impresa Sochimisi (ex SCAI).

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria per la produzione di presidi sanitari sotto forma di polveri della III e IV classe tossicologica, nello stabilimento, ubicato in Dittaino (Enna), concessa all'impresa Sochimisi (ex SCAI), con sede in Palermo, viale Regione Siciliana, 7723, con nota del 16 aprile 1971, prot. n. 705/55.7/9888.

(885)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali. Legge n. 752/82. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per la definizione di strumenti pubblici volti ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie;

Visto l'art. 3 della predetta legge che prevede, ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie, nonché di uno sviluppo delle attività di ricerca nel settore, la formulazione sulla base degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE di programmi quinquennali aventi per oggetto le iniziative da assumere nel campo della ricerca di base, gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero, gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario;

Visto il documento trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 361188 del 3 agosto 1983 che contiene le linee strategiche da perseguire per la realizzazione di programmi quinquennali nel campo delle conoscenze sulle risorse minerarie e della relativa ricerca;

Visto il documento trasmesso successivamente dallo stesso Ministero con nota n. 3615331 del 29 ottobre 1983 che conferma il contenuto delle scelte programmatiche indicate nel precedente documento e tiene altresì conto delle osservazioni formulate al riguardo dai Ministeri interessati alla politica mineraria;

Acquisito il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, espresso nella riunione del 19 ottobre 1983;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 con cui sono state impartite direttive in ordine agli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, alla individuazione delle sostanze minerali che hanno rilevante interesse per il Paese, alle azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore, ed ai criteri da seguire per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee;

Considerato che le finalità e gli strumenti contenuti nei programmi quinquennali di aggiornamento e di integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie appaiono conformi alle direttive stabilite nella delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 con particolare riferimento ai princìpi enunciati nei punti 1., 2., 3. e 4. della delibera suddetta;

Tenuto conto della rilevanza che i programmi quinquennali di ricerca assumono per il conseguimento, in concorso con gli altri strumenti di intervento previsti dalla legge n. 752/82, degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime nazionali;

Ravvisata l'esigenza di un pronto avvio dei programmi quinquennali secondo forme e modalità che indicate nel documento trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere oggetto, come previsto nel secondo comma dell'art. 3 della legge in materia, di aggiornamento e di revisione in relazione al verificarsi di nuovi elementi nel campo minerario;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono approvati i programmi quinquennali predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali, di promozione della ricerca operativa in Italia e all'estero e della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il presidente delegato: LONGO

(762)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Pianello del Lario, Mezzana Bigli e Gazoldo degli Ippoliti

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34609: comune di Pianello del Lario (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 agosto 1982, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 2 dicembre 1982, n. 62);

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34610: comune di Mezzana Bigli (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 settembre 1980, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 settembre 1981, n. 50);

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34608: comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 giugno 1982, n. 59 e al quale non sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 dicembre 1982, n. 122).

(887)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Casatenovo, Robbio, Soresina, Cumignano sul Naviglio, Lambrugo e Valbrembo.

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 21 dicembre 1983, n. 1303/URB: comune di Casatenovo (Como).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34620: comune di Robbio (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 luglio 1982, n. 76);

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34619: comune di Soresina (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 aprile 1982, n. 58);

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34621: comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 luglio 1982, n. 26);

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34622: comune di Lambrugo (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 gennaio 1982, n. 7);

deliberazione 21 dicembre 1983, n. 34623: comune di Valbrembo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 aprile 1981, n. 30).

(888)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 settembre 1982, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, da destinare in Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1983, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, da destinare in Sardegna, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982:

1) Meloni Lidia	punti	15,50
2) Tronci Angela	»	15,40
3) Schirripa Carlo	»	15,30
4) Lecca Silvana	»	14,60
5) Demontis Paola	»	14,50
6) Salis Giorgio	»	14,25
7) Canetto Liliana	»	14,20
8) Schirru Adriana	»	14,10
9) La Barbera Annafranca	»	14,05
10) Cavolina Giuseppe (coniugato)	»	14,00
11) Tuveri Pilia Rosalba Rita	»	14,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Meloni Lidia;
2) Tronci Angela;
3) Schirripa Carlo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Lecca Silvana;
2) Demontis Paola;
3) Salis Giorgio;
4) Canetto Liliana;
5) Schirru Adriana;
6) La Barbera Annafranca;
7) Cavolina Giuseppe (coniugato);
8) Tuveri Pilia Rosalba Rita.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1984
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 140

(983)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(953)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a cinque posti di coadiutore amministrativo - ruolo amministrativo - archivista dattilografo presso l'unità sanitaria locale n. 47, in Mantova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di coadiutore amministrativo - ruolo amministrativo - archivista dattilografo di cui uno riservato agli aventi diritto alla collocazione obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Mantova.

(954)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 52 del 22 febbraio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Bando di concorso, per titoli ed esami, per un posto di coadiutore tecnico, ruolo tecnico, ex carriera esecutiva, quarto livello, per il C.I.R.M.A. di **Chieri.**

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **60**.

Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 23 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dei principi dell'art. 2 dello statuto, la regione Veneto, nel quadro delle iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione e al recupero delle culture e delle tradizioni locali, promuove e tutela gli interventi destinati a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della cultura ladina del gruppo dolomitico di Livinallongo di Col di Lana e di Cortina d'Ampezzo e degli altri gruppi ladini del Veneto.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui all'articolo precedente la giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla « Associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici della regione Veneto », un contributo di L. 100.000.000 per l'anno 1983.

Art. 3.

La gestione del contributo annuale viene assicurata da un comitato così costituito:

due rappresentanti dell'« Union dei ladins da Fodom »;

due rappresentanti della « Union dei ladins di Ampezzo »;

due rappresentanti del consiglio comunale di Livinallongo di Col di Lana;

un rappresentante del consiglio comunale di Cortina d'Ampezzo;

un rappresentante delle Regole d'Ampezzo designato dal comune di Cortina d'Ampezzo;

quattro rappresentanti della « Unione generale dei ladini bellunesi » garantendo una rappresentanza delle comunità interessate;

dal presidente della Associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici della regione Veneto.

Art. 4.

Il contributo dovrà essere impiegato per iniziative culturali e promozionali con particolare riguardo alla organizzazione di mostre, manifestazioni e dibattiti, alla pubblicazione di studi, ricerche e documenti nonché alla istituzione di corsi di cultura ladina che consentano il mantenimento di usi, costumi e tradizioni tipicamente ladini.

Una quota del contributo pari al 20 per cento è riservata, in ogni caso, alle iniziative proposte dai rappresentanti dell'Unione generale dei ladini bellunesi, fermo restando l'utilizzo congiunto del rimanente 80 per cento.

Art. 5.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente la giunta regionale, di volta in volta, collabora alla realizzazione delle iniziative e concorre a reperire le sedi necessarie, d'intesa con i comuni e gli altri enti interessati.

Art. 6.

« L'Associazione tra le Unioni culturali dei ladini dolomitici nella regione del Veneto » è tenuta a presentare annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nonché il programma di attività per l'anno successivo.

Art. 7.

Le provvidenze fissate dalla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dalle altre leggi regionali nel settore della cultura.

Art. 8.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 una spesa di L. 100.000.000, cui si fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dotato di uno stanziamento di L. 100.000.000 e lo storno di pari importo al capitolo 80020 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio medesimo.

Per gli esercizi successivi l'entità del contributo sarà disposta dalla legge annuale di bilancio.

Art. 9.

Al bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **61**.

Iniziative della regione Veneto per la ricorrenza del ventennale della tragedia del Vajont.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del 23 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella ricorrenza del ventennale della tragedia del Vajont la Regione istituisce il « Premio Longarone » e aderisce al programma delle iniziative promosso dalla comunità longaronese per la stessa circostanza.

Art. 2.

Il « Premio Longarone », la cui denominazione verrà annualmente integrata con l'indicazione dell'anno cui si riferisce, consiste in una somma di denaro da conferire annualmente, per dieci anni consecutivi, mediante apposito concorso, a studi o ricerche in tema di difesa idrogeologica del territorio e/o di tutela e sviluppo dell'ambiente socio-economico nelle zone montane del Veneto.

La conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, di cui all'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, avvalendosi del comitato scientifico di cui all'art. 6 della stessa legge, provvederà all'organizzazione, gestione e assegnazione del premio.

L'importo del premio sarà erogato dal presidente della giunta regionale ai vincitori, sulla base delle risultanze concorsuali.

Art. 3.

Al programma di iniziative della comunità longaronese la Regione partecipa con un contributo complessivo di L. 100.000.000, così suddiviso:

lire 70 milioni al comune di Longarone per la realizzazione di un museo della cultura locale, caratterizzata in particolare dall'artigianato del legno;

lire 30 milioni alla parrocchia di Longarone per la realizzazione di una struttura di conservazione e di religiosa memoria riferita specificatamente alla tragedia del 9 ottobre 1963.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale; la sua erogazione sarà effettuata nella misura del 70 per cento all'atto dell'approvazione del progetto e nella misura del restante 30 per cento all'atto della presentazione del rendiconto finale.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di tre distinti capitoli di spesa a partire dagli esercizi 1983 e 1984:

il primo riguardante la spesa annuale per il « premio Longarone » che per l'esercizio finanziario 1983 sarà dotato dello stanziamento di L. 20.000.000; per gli esercizi successivi al 1983 e fino al 1992 lo stanziamento sarà annualmente determinato dalla legge di bilancio a norma dell'art. 32, primo comma, della legge regionale n. 72/1977 di contabilità regionale e successive modificazioni e integrazioni;

il secondo riguardante il contributo « una tantum » al comune di Longarone per la realizzazione del museo della cultura locale di cui all'art. 3 che sarà dotato dello stanziamento complessivo di L. 70.000.000 interamente a carico dell'esercizio 1984;

il terzo riguardante il contributo alla parrocchia di Longarone per la erezione di una struttura a memoria religiosa della tragedia di cui all'art. 3, che sarà dotato dello stanziamento complessivo di L. 30.000.000 interamente a carico dell'esercizio 1984.

La copertura finanziaria della spesa è ottenuta mediante lo storno per importi corrispondenti dello stanziamento di cui al cap. 80020 « Fondo per le spese impreviste » dei bilanci relativi all'esercizio 1983 e successivi.

Art. 5.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e del bilancio pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **62**.

Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 23 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi sulle opere di ampliamento, completamento e sistemazione di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, integrata e modificata dalle leggi regionali 21 giugno 1979, n. 41, 17 luglio 1981, n. 39 e 22 dicembre 1981, n. 77, in materia di edilizia scolastica minore, è autorizzata, in via transitoria, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, una ulteriore spesa di lire 700 milioni.

Art. 2.

La ripartizione del fondo stanziato con la presente legge riservata agli enti che, avendo chiesto e non ottenuto l'inserimento nei programmi di ripartizione dei fondi deliberati per gli esercizi 1981 e 1982, rinnovino la domanda di contributo e aggiornino la prescritta documentazione entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 3.

In deroga alla normativa vigente possono beneficiare del contributo anche gli enti esclusi dalla ripartizione dei fondi per l'esercizio 1981 per aver parzialmente o totalmente eseguito i lavori prima del sopralluogo del genio civile competente per territorio, sempre che i lavori previsti nella domanda originaria abbiano avuto inizio successivamente alla presentazione della domanda medesima.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, integrata e modificata dalle leggi regionali 21 giugno 1979, n. 41, 17 luglio 1981, n. 39 e 22 dicembre 1981, n. 77.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'iscrizione, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963, di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di lire 700 milioni e la riduzione per pari importo dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 80010 del bilancio di previsione per lo stesso esercizio.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **63**.

Variazione generale di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86. Terzo provvedimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 23 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **64**.

Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 23 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irserv);

b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
c) Azienda regionale delle foreste;
d) Latteria didattica « Pietro Marconi » di Thiene;
e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu).

Art. 2.
Indennità di carica

Ai presidenti degli enti, di cui al precedente articolo, spetta un'indennità di carica, che viene stabilita dai rispettivi enti entro i limiti fissati nell'allegata tabella *A*, che forma parte integrante della presente legge.

Al vice presidente, ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il presidente.

Art. 3.
Revisori dei conti

Ferma restando ogni altra norma di legge, regolamentare e statutaria, concernente l'ordinamento e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un'indennità di carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del collegio stesso.

Art. 4.
Indennità di presenza

Ai restanti amministratori, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza, un'indennità di presenza, stabilita dai rispettivi enti entro il limite di lire 40.000.

Art. 5.
Rimborso spese e trattamento di missione

A tutti gli amministratori, residenti in località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'ente per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia consentito l'uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina super.

Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla sede dell'ente.

Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione, anziché il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Al presidente e agli amministratori dallo stesso delegati, che, in relazione al loro mandato, si rechino in missione in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente medesimo, compete il trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla base dei criteri, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali vigenti in materia.

Art. 6.
Amministrazione straordinaria

In caso di gestione commissariale dell'ente, il trattamento economico del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.

Art. 7.
Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1983

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1983, n. **65.**

Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Val Fiorentina già facente parte del disciolto Entv.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 23 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 32.000 azioni di valore corrente di L. 7.500 ciascuna della S.p.a. Val Fiorentina, con sede legale in Selva di Cadore (Belluno), avente in oggetto sociale lo sviluppo socio-economico e turistico della Val Fiorentina, di cui la regione Veneto è già socia con 160.000 azioni.

Art. 2.

Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio medesimo e il prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 80020, fondo di riserva spese impreviste.

Art. 3.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1983

BERNINI

(496)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1983, n. **66.**

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifiche alle procedure di spese e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del terzo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(497)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840550) **L. 500**